

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1037

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORRERI, NICOLETTO, MANENTI, BOLDRINI, DI BENEDETTO, BARDINI,  
BIANCANI, D'ALESSIO, D'IPPOLITO, ARENELLA, BALDINI**

*Presentata il 27 febbraio 1964*

**Modifica alle disposizioni sulle pensioni privilegiate ordinarie a favore dei coniugi e superstiti di militari deceduti per cause di servizio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si presenta al vostro esame intende riparare a situazioni estremamente precarie — sia sotto l'aspetto umano che normativo — in cui vengono a trovarsi spesso i coniugi e i collaterali dei militari deceduti per cause di servizio o per malattia, e già pensionati o aventi diritto alla pensione privilegiata ordinaria ma tuttora privi, di fatto, di alcuni importanti benefici previsti dalle stesse leggi sulle pensioni di guerra.

Infatti è ancora il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 la legge basilare regolante le norme di concessione delle pensioni privilegiate ordinarie, anche se sono poi intervenute varie leggi integrative con il fine di migliorare il decreto medesimo.

Siamo comunque ancora assai distanti dal conseguimento dell'adeguamento di quelle pensioni con quelle « di guerra », benchè siano trascorsi 68 anni.

Si avverte quindi la esigenza ormai indilazionabile di portare a compimento la stesura e la promulgazione di un testo unico autonomo che tratti tutte le norme in ordine al rilascio delle pensioni privilegiate ordinarie parificate a quelle « di guerra », semplificando le interpretazioni e snellendo la procedura della istruttoria delle relative pratiche che richie-

dono anni prima che l'avente diritto ne possa beneficiare.

Ripetuti ordini del giorno presentati dai colleghi Nicoletto, Bigi, Gina Borellini ed altri nei dibattiti sui bilanci finanziari, riaffermano la necessità di un intervento del Governo quale promotore di questi adeguamenti e parificazioni. Nell'ultimo bilancio della 3<sup>a</sup> legislatura, sull'ordine del giorno dell'onorevole Gina Borellini ed altri parlamentari (VI Commissione della Camera) che proponeva testualmente « adeguamento del trattamento delle pensioni ordinarie privilegiate alle pensioni di guerra », il Ministro onorevole Tremelloni — durante la relativa discussione — affermò: « la questione è in corso di esame, e il Governo cercherà senz'altro di trovare una soluzione soddisfacente per la categoria, evidentemente sempre nei limiti consentiti dalle possibilità di bilancio. Quindi, posso accogliere soltanto il punto ottavo dell'ordine del giorno, come raccomandazione, ma non il resto... ». Il punto 8<sup>o</sup>, appunto, si riferiva specificatamente all'adeguamento come trattamento, delle pensioni ordinarie a quelle di guerra.

Ora, in attesa di questo auspicato e generale provvedimento legislativo, pensiamo di fare opera utile e meritevole avanzando la presente proposta di legge che può essere

approvata in brevissimo tempo dato il lieve impegno finanziario che essa comporta.

Venendo al merito della nostra proposta di legge, si precisa che l'articolo 1° intende modificare lievemente l'articolo 119 del regio decreto del 1895 n. 70 superando il limite della data di matrimonio del coniuge superstite e seguendo le consuete norme ordinarie.

L'articolo 2 vuole parificare il padre ed i collaterali dei militari deceduti per cause di servizio o deceduti per malattia a quelli dei deceduti per cause di guerra. Inoltre intende abbassare il limite di età a 58 anni per il padre e riparare al dovere di riconoscenza verso coloro che seppero allevare onestamente l'orfano accolto nella loro casa.

Gli articoli 3, 4, intendono concedere l'assegno di previdenza a chi è in possesso di pensione privilegiata e tenere conto del costo della vita per fissare il reddito complessivo agli effetti della complementare dei richiedenti. Prova è che il Governo stesso presentò una proposta di legge n. 568 sulle « Variazioni del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito

complessivo » (Già approvata dai due rami del Parlamento) che eleva il minimo imponibile da 720 mila lire a 960 mila. Con altro provvedimento di legge del 28 maggio 1958, n. 561, fu elevato da 540 a 720 mila lire, e per due volte successive dal 1952, fu elevato il minimo imponibile; perciò si ha ragione di elevarlo anche per le pensioni, sia di guerra che privilegiate ordinarie.

Gli articoli 5 e 6 infine, tendono a togliere il tempo di carenza che ingiustamente rimane agli aventi diritto di pensione privilegiata ordinaria perchè deve sorgere alla data di morte del militare il diritto alla pensione senza esclusioni di tempo, quando: « tutte le condizioni prescritte si sono verificate... ».

Per quanto riguarda la copertura, la somma non è così rilevante da imporre la « istituzione » di altre specifiche entrate, bastando semplicemente i capitoli esistenti nel bilancio del Tesoro 1963-64.

Siamo certi che il Parlamento vorrà porre la sua autorevole sanzione a questi provvedimenti che ormai si impongono con doverosa sollecitudine.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 119 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, è così modificato: « lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto di accidenti della guerra, e della malattia contagiosa od endemica alle cui influenze siensi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, indipendentemente dalla data del matrimonio rispetto al tempo delle riportate ferite o malattie. In mancanza della vedova lo stesso diritto compete alla prole minorenni, o che, pur avendo raggiunto la maggiore età, sia inabile ad ogni proficuo lavoro e non sposata ».

### ART. 2.

Il padre di un militare morto per una delle cause indicate dall'articolo 119 del testo unico 21 febbraio 1895 n. 70 o deceduto per malattia avrà diritto alla pensione al compimento del 58° anno di età e indipendentemente dall'età se inabile a qualsiasi lavoro proficuo.

Avrà diritto alla pensione anche il patri-  
gno o la matrigna del militare orfano di un  
solo genitore come dal comma precedente.  
La pensione, in mancanza di altri aventi di-  
ritto, spetta a coloro che abbiano provveduto  
al mantenimento e alla educazione di lui  
(fino alla maggiore età), qualora sia rimasto  
orfano di uno dei genitori prima dei 12 anni.

## ART. 3.

Ai genitori e alle vedove ed assimilati in  
possesto di pensione privilegiata ordinaria, è  
concesso un assegno di previdenza di lire  
66.000 annue, quando abbiano raggiunto il  
60° anno di età se uomo e 55 anni se donna,  
o, anteriormente qualora siano o divengano  
inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

## ART. 4.

Tanto per la concessione della pensione,  
come per ottenere l'assegno di previdenza,  
occorre in ogni caso che gli aventi diritto non  
abbiano un reddito personale superiore a  
lire 960.000 da accertare agli effetti della  
complementare.

## ART. 5.

Le domande di pensione, da parte degli  
aventi diritto in possesto dei requisiti per  
ottenere la pensione privilegiata ordinaria,  
possono essere presentate in qualunque mo-  
mento senza scadenza di termini.

La pensione decorre dal 1° del mese  
successivo alla presentazione della domanda;  
se la domanda invece è presentata non oltre  
18 mesi dell'avvenuto decesso del militare  
la pensione verrà concessa agli aventi diritto  
dal giorno stesso del decesso.

Nel caso in cui le condizioni di età o di  
inabilità a qualsiasi lavoro proficuo per gli  
aventi diritto, si verifichino dopo la morte  
o la scomparsa del militare o del civile, i  
termini di cui ai commi precedenti decorrono  
dal verificarsi di tali avvenimenti.

## ART. 6.

Alla spesa derivante dall'applicazione del-  
la presente legge si farà fronte con i normali  
stanziamenti dello stato di previsione della  
spesa del Ministero della difesa.